



N. R.G. 1151/2021



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE**

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Ondei

Presidente

dott. Massimo Meroni

Consigliere

dott. Lorenzo Orsenigo

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di impugnazione di lodo arbitrale iscritta al n. r.g. **1151/2021** promossa

DA

GIESSE S.P.A. (C.F. 02480780374), elettivamente domiciliata in Corso di Porta Vittoria n. 9, Milano, presso lo studio degli avv.ti FEDERICO BANTI, FEDERICO M. FERRARA e GIULIANO LANZAVECCHIA che la rappresentano e difendono come da delega in atti.


IMPUGNANTE

CONTRO

CLAUDIA REGUITTI (C.F. RGTCLD69R56B157I) e **MARCO PIALORSI** (C.F. PLRMRC69H16H650Z), rappresentati e difesi dagli avv.ti LUCIANO CASTELLI, GABRIELE ARNOLFO e LINDA RIZZI ed elettivamente domiciliati presso LCA studio legale in via Moscova n. 18, Milano, come da delega in atti.

IMPUGNATI





OGGETTO: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)

CONCLUSIONI:

Per GIESSE SPA

“ Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello, rigettata ogni avversa domanda e/o eccezione e/o istanza, per i motivi esposti in narrativa e negli atti del giudizio arbitrale, in riforma parziale del Lodo sottoscritto in data 1° febbraio 2021, depositato il 4 febbraio 2021 e notificato l’8 febbraio 2021, emesso nell’ambito del procedimento n. 4219 avanti alla Camera arbitrale di Milano e pronunciato dal Collegio costituito dall’Avv. Prof. Francesco Denozza, dall’Avv. Alessandro Palma e dall’Avv. Prof. Alberto Monti, previa acquisizione integrale del fascicolo d’ufficio del giudizio arbitrale, così decidere e giudicare

Nel merito, in via principale:

- accertare e dichiarare in fase rescindente la nullità parziale del Lodo nel capo della motivazione impugnato con i tre motivi d’appello e per l’effetto, in riforma del lodo medesimo, ai sensi dell’art. 830, Il comma, c.p.c.,*
- condannare in fase rescissoria i Signori Claudia Reguitti e Marco Pialorsi, in solido tra loro, per tutti i motivi esposti in narrativa, a risarcire e comunque a pagare, in favore di Giesse S.p.A., il danno da quest’ultima subito e/o il differenziale negativo conseguente al calcolo del prezzo utilizzando come parametro di riferimento il CCN Minimo indicato in Contratto anziché quello diverso che sarebbe stato possibile determinare sulla base degli esatti dati contabili, da quantificarsi nell’importo di Euro 1.287.710,00 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, anche in applicazione dei criteri equitativi di cui all’art. 1226 c.c., oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo;*


In ogni caso:

Con vittoria del compenso professionale e delle spese di lite, maggiorate del 15% per spese generali ai sensi dell’art. 2, comma II, del D.M. 55/2014 e degli accessori di legge dovuti, per il doppio grado di giudizio (sia del giudizio arbitrale che del giudizio di appello)”.

Per CLAUDIA REGUITTI e MARCO PIALORSI

“ nel merito





in via principale, dichiarare l'impugnazione proposta da Giesse s.p.a. inammissibile per le ragioni di diritto esposte nella narrativa della comparsa di risposta, in particolare al § 3.1;
in subordine, dichiarare l'impugnazione proposta da Giesse s.p.a. infondata per le ragioni di diritto esposte nella narrativa della comparsa di risposta, in particolare ai § 3.2 e seguenti e, per l'effetto, confermare la statuizione del Collegio Arbitrale;

in ogni caso

condannare ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. Giesse s.p.a. alla refusione delle spese e delle competenze di lite;

condannare ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. Giesse s.p.a. al risarcimento del danno derivante dalla lite temerariamente instaurata”.


IN FATTO E IN DIRITTO

Giesse s.p.a. ha proposto impugnazione ex artt. 828 – 829 c.p.c. contro il lodo arbitrale emesso in data 1/2/2021 dal Tribunale Arbitrale della Camera Arbitrale (in persona del prof. avv. Francesco Denozza, dell'avv. Alessandro Palma e del prof. avv. Alberto Monti) nell'ambito di un procedimento arbitrale promosso dalla stessa Giesse s.p.a. nei confronti dei convenuti Claudia Reguitti e Marco Pialorsi sulla base della clausola compromissoria di cui all'art. 22.1 del “contratto preliminare di compravendita di azioni” del 30/8/2018 dal seguente tenore: *“Qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto e comunque connessa allo stesso, comprese quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, che le parti dichiarano di conoscere e accettare pienamente. Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri nominati in conformità a tale Regolamento. Gli arbitri agiranno secondo la procedura applicabile e secondo diritto. La sede dell'arbitrato sarà Milano.*

Il lodo arbitrale è impugnabile soltanto per motivi di nullità nei casi di cui all'art. 829, comma 1, c.p.c., essendo espressamente previsto che il lodo arbitrale non può essere contestato per motivi di violazione delle disposizioni di legge per quanto riguarda il merito della controversia”.

Vicende processuali





1) Con contratto stipulato in data 30/8/2018 tra Giesse s.p.a. (“Acquirente”), da un lato, e Claudia Reguitti e Marco Pialorsi (“Venditori”), dall’altro, venivano disciplinate le modalità dell’acquisto, da parte di Giesse, delle azioni possedute dai due venditori rappresentanti l’intero capitale sociale di Reguitti s.p.a.

Il corrispettivo per l’acquisto delle azioni veniva determinato, all’art. 5 di tale contratto, sulla base di un criterio articolato che prevedeva che il prezzo fosse composto da una parte fissa di euro 15.000.000,00 e da due parti oggetto di successivo accertamento, di cui una era costituita dall’importo della Posizione Finanziaria Netta (PFN) alla data del Closing e, l’altra, dall’importo dell’ “Aggiustamento del Capitale Circolante Netto” (CCN) da calcolarsi nella differenza tra il CCN alla data del Closing e il CCN Minimo indicato in contratto in un preciso ammontare (euro 4.772.000,00).


Giesse, lamentando l’errata determinazione della PNF nonché del CCN in violazione dei criteri di calcolo pattuiti in contratto, introduceva il procedimento arbitrale deducendo, in particolare, che, calcolando la PNF e il CCN alla data del Closing secondo le definizioni contrattuali, il prezzo definitivo dovuto in forza del contratto sarebbe dovuto essere di euro 1.432.195,00 a fronte dell’importo, già corrisposto a titolo di prezzo provvisorio, di euro 15.509.817,00.

L’attrice Giesse chiedeva, quindi, al collegio arbitrale, previa rideterminazione del Prezzo Definitivo, di condannare i Venditori alla restituzione del maggior importo indebitamente corrisposto da quantificarsi nell’importo di euro 1.432.195,00; in via subordinata, qualora non si fosse ritenuto possibile calcolare il Prezzo utilizzando un CCN Minimo diverso da quello indicato in contratto, di condannare i Venditori al risarcimento del danno per violazione dei doveri di buona fede applicabili nella fase pre-contrattuale e comunque per violazione degli impegni contrattuali.

2) Il Collegio arbitrale, con il lodo impugnato in questa sede, così decideva:

“i) condanna i signori Claudia Reguitti e Marco Pialorsi, in solido tra loro, a pagare a Giesse s.p.a. l’importo di Euro 114.485,00, oltre interessi dalla data della domanda sino al saldo, a titolo di differenza tra il Prezzo Preliminare e il Prezzo;





ii) condanna i signori Claudia Reguitti e Marco Pialorsi, in solido tra loro, a pagare a Giesse s.p.a. l'importo di Euro 50.000,00, oltre interessi dalla data del lodo sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno;

iii) dichiara compensate le spese di difesa e i costi del procedimento arbitrale liquidati dal Consiglio Arbitrale con provvedimento n. 2105/5 del 11 novembre 2020".

Il collegio arbitrale, in sintesi, si è pronunciato sulle domande di parte attrice come segue:

A) con riguardo alla domanda principale dell'attrice:


- dopo aver richiamato che la pretesa di rideterminazione del prezzo si basava, per la gran parte, sul rilievo dell'erronea imputazione delle Ri.Ba. ancora non pagate, per l'importo di euro 1.650.109,42, nell'ambito della PFN anziché del CCN, ha ritenuto che detta doglianza fosse sostanzialmente inconcludente, per il fatto che, per quanto le Ri.Ba. sarebbero dovute essere classificate, in base ai Principi Contabili, come componente del CCN e non del PFN, tuttavia, da ciò, non sarebbe derivata una modifica del prezzo, atteso che, in base al criterio di determinazione del prezzo pattuito in contratto, la diminuzione del primo addendo (PFN) sarebbe stata accompagnata da un corrispondente aumento del secondo addendo (CCN); che, inoltre, le previsioni contrattuali non consentivano una correzione del CCN Minimo che era stato indicato in una cifra precisa (Euro 4.772.000,00) non suscettibile di aggiustamento;

- ha ritenuto, per il resto, che fosse fondata l'ulteriore pretesa di aggiustamento del prezzo invocata dall'attrice con riferimento a due ragioni di correzioni della PFN (per un errore materiale e per due finanziamenti concessi a Tropex s.r.l.) e ad una ragione di correzione del CCN (con riferimento al valore del magazzino), sì da determinare nell'importo di euro 144.485,00 l'ammontare della differenza di prezzo da rimborsare in favore dell'attrice;

B) con riguardo alla domanda subordinata, dopo aver richiamato che la domanda in questione era "qualificabile come domanda di risarcimento dei danni per un duplice titolo: i) per violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nella fase delle trattative e nella formazione del contratto, ai sensi dell'art. 1337 c.c., ii) per inadempimento contrattuale e, in particolare, per violazione delle clausole 7.a e 7.21 (a) del Contratto contenenti le Dichiarazioni e Garanzia dello stesso Contratto":

- ha, anzitutto, ritenuto che la responsabilità precontrattuale potesse "essere ascritta ai Venditori, senza necessità di esaminare l'eventuale violazione di specifici obblighi contrattuali, circostanza la cui rilevanza risulta assorbita dalla riscontrata esistenza di una responsabilità





dei Venditori per non avere espressamente, e con chiarezza, segnalato ai compratori che il trattamento da essi riservato alle Ri.Ba. si discostava dalle indicazioni desumibili dal testo del Contratto”;

- per ciò che riguarda la quantificazione del danno, dopo aver osservato che *“l’informazione inesatta derivante dal comportamento omissivo dei Venditori ha riguardato la natura più o meno liquida dei cespiti attivi”* in quanto *“la collocazione delle Ri.Ba. nella PFN anziché nel CCN ha indotto l’Acquirente a ritenere che vi fossero in cassa disponibilità liquide, quando invece si trattava di crediti”*, ha ritenuto che fosse infondata la quantificazione del danno avanzata dall’attrice che aveva *“sostanzialmente domandato per via risarcitoria il medesimo importo (Euro 1.432.195,00) già oggetto della domanda di condanna formulata in via principale”*; che, del resto, *“la differenza tra il patrimonio rappresentato e quello effettivamente venduto non riguarda la consistenza del patrimonio stesso ma si ricollega unicamente alla natura meno liquida del patrimonio”*; che, pertanto, in base ad una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., era possibile quantificare il pregiudizio subito dall’attrice nell’ammontare di Euro 50.000,00, già liquidato in moneta attuale.


3) Avverso tale lodo ha proposto impugnazione Giesse s.p.a. la quale, deducendo la nullità del lodo *“nella parte che quantifica il danno nonché in quella che ritiene assorbita (ed irrilevante) la responsabilità contrattuale dei Venditori”*, ha chiesto che fossero condannati in via rescissoria i signori Claudia Reguitti e Marco Pialorsi a risarcire il danno subito da Giesse, da quantificarsi nell’importo di euro 1.287.710,00 o nella diversa somma accertata in causa o ritenuta di giustizia, e, ciò, previa declaratoria di nullità parziale del lodo impugnato per i seguenti motivi di impugnazione:

3.1) *“nullità del lodo ai sensi dell’art. 829, comma I, nn. 5 e 12 c.p.c., omessa motivazione, sub specie motivazione apparente, nonché omessa pronuncia in punto danno da responsabilità contrattuale dei venditori”*;

3.2) *“nullità del lodo ai sensi dell’art. 829, comma I, n. 5 c.p.c., omessa motivazione, sub specie motivazione apparente, nonché motivazione incongrua ed illogica in punto di quantificazione del danno”*;

3.3) *“nullità del lodo ai sensi dell’art. 829, comma I, n. 11 c.p.c., motivazione contraddittoria in punto di quantificazione del danno”*.





4) Costituendosi in giudizio, i signori Claudia Reguitti e Marco Pialorsi, deducendo l'insussistenza dei presupposti per far luogo all'impugnazione del lodo e contestando il tentativo della controparte di conseguire un inammissibile riesame nel merito della controversia, hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione, con conseguente conferma del lodo impugnato.


Motivi della decisione

Ad avviso del Collegio, la proposta impugnazione deve ritenersi infondata, con conseguente conferma del lodo impugnato per i seguenti motivi.

5) Appare opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., l'impugnazione del lodo per nullità ha carattere di impugnazione limitata, in quanto ammessa solo per far valere *errores in iudicando ed errores in procedendo* entro i confini dettati dalla norma suddetta.

Pertanto, essa non dà luogo ad un giudizio che abilita il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il cosiddetto *iudicium rescindens*, consistente nell'accertamento della sussistenza (o meno) di taluna delle nullità previste dalla norma. Di conseguenza, solamente in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale e successivo *iudicium rescissorium* (*ex multis*, Cass. 11/06/2004 n. 11091). A tale riesame subordinato di merito è ammissibile pervenire solo se sia risolta, in via preliminare, la questione della violazione di legge opponibile con l'impugnazione in via di legittimità (analogamente quanto accade con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 3 c.p.c.) e soltanto alla condizione che, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, sia allegata esplicitamente l'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi. L'impugnazione non è, dunque, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo e i motivi dedotti devono essere





esaminati entro questi soli limiti di ammissibilità, determinati secondo le disposizioni e le regole richiamate.


Va, inoltre, richiamato che l'art. 829 comma 3 c.p.c. – come modificato dall'art. 24 D. Lgs. 40/2006 – stabilisce che *“l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge”*; che, con tale modifica, ribaltandosi, sotto tale profilo, l'impostazione previgente (secondo la quale l'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto era sempre ammessa, salvo che le parti avessero autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità o avessero espressamente dichiarato il lodo non impugnabile), è stato ulteriormente delimitato e ristretto l'ambito d'impugnazione del lodo nell'ottica della salvaguardia di una tendenziale maggiore stabilità della decisione arbitrale a fondamento della quale si rinviene la libertà di autodeterminazione negoziale che si esprime nella redazione della clausola compromissoria stipulata tra le parti di un contratto, che convengono nel senso di devolvere agli arbitri la composizione dei propri interessi, nell'eventualità di un conflitto; che, nel caso, la clausola compromissoria di cui all'art. 22 del contratto per cui è causa non solo non prevedeva la possibilità di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia ma addirittura escludeva espressamente tale possibilità, essendo stato, appunto, previsto nella clausola compromissoria in questione che *“il lodo arbitrale non può essere contestato per motivi di violazione delle disposizioni di legge per quanto riguarda il merito della controversia”*.

Fatta tale premessa di carattere generale e chiarito il perimetro entro cui può svolgersi la presente impugnazione, si esamineranno di seguito i singoli motivi di impugnazione proposti avverso il lodo per cui è causa.

7) Con il primo motivo di impugnazione, l'impugnante Giesse s.p.a. ha invocato un profilo di nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma I, nn. 5 e 12 c.p.c., *“per vizio di motivazione e omessa pronuncia sul danno da responsabilità contrattuale dei Venditori”*.

Con tale motivo l'impugnante ha lamentato sia l'omessa motivazione sia l'omessa pronuncia sulla domanda di responsabilità contrattuale da essa proposta, deducendo, al riguardo che l'accertata responsabilità dei Venditori (di cui si dà atto nel lodo) *“per non avere espressamente, e con chiarezza, segnalato ai compratori che il trattamento da essi riservato alle Ri.Ba. si discostava dalle indicazioni chiaramente desumibili dal testo del Contratto”*





avrebbe integrato inequivocabilmente una violazione delle Dichiarazioni e Garanzie contenute nel Contratto, con conseguente insorgenza di responsabilità contrattuale; che l'aver erroneamente ritenuto gli arbitri che detta valutazione fosse assorbita dalla riconosciuta responsabilità precontrattuale avrebbe comportato un'omessa pronuncia o un'omessa motivazione, specie se si considera che per la responsabilità precontrattuale era stato riconosciuto un danno irrisorio, laddove l'esame della domanda di responsabilità contrattuale avrebbe dovuto portare al riconoscimento di una tutela pienamente soddisfacente per la parte attrice.

7.1) Tale motivo di impugnazione deve ritenersi infondato.

Invero, come ricorda la Suprema Corte, *“in tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 823 n. 3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione”* (Cass. n. 12321/2018).

Giova, inoltre, rammentare che l'impugnazione sulla motivazione è ammessa solo in presenza di una carenza della motivazione tale da integrarne una sostanziale inesistenza, ovvero allorché sussista una *“impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale”* (da ultimo, *ex multis*, Cass. n. 2747/2021), restando precluso il riesame del merito del giudizio già espresso dall'arbitro.

Ciò chiarito, tenuto conto dei ristretti limiti in cui può essere ravvisato il predetto vizio di nullità del lodo, va escluso che il collegio arbitrale sia incorso nell'omessa pronuncia, di cui si duole l'impugnante, così come va escluso che abbia omesso di motivare sulla mancata autonoma considerazione della responsabilità contrattuale, dovendosi, piuttosto, ritenere che, sulla questione, gli arbitri abbiano reso una motivazione che detta motivazione sia tutt'altro che apparente.

Invero, a prescindere da qualsiasi considerazione sulla correttezza o meno della valutazione in proposito svolta dagli arbitri (trattandosi di profili di merito non censurabili in questa sede), va richiamato quanto segue:





- che gli arbitri hanno, anzitutto, ritenuto che la domanda subordinata di parte attrice fosse *“qualificabile come domanda di risarcimento dei danni per un duplice titolo: i) per violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nella fase delle trattative e nella formazione del contratto, ai sensi dell’art. 1337 c.c., ii) per inadempimento contrattuale e, in particolare, per violazione delle clausole 7.a e 7.21 (a) del Contratto contenenti le Dichiarazioni e Garanzia dello stesso Contratto”*;


- che, dopo aver ripercorso la condotta delle parti nelle trattative e nella conclusione del contratto, gli arbitri hanno ravvisato un profilo di responsabilità della parte Venditrice per il fatto che questa *“stava operando dei calcoli secondo criteri che la parte stessa non poteva non riconoscere come non conformi al testo letterale del Contratto. Essa parte venditrice, non appena raggiunta la consapevolezza della discrepanza (e comunque prima di sottoscrivere un documento in piena contraddizione, per il richiamo espresso ai ripetuti Principi Contabili, con i calcoli effettuati dalla stessa parte venditrice) avrebbe dovuto chiaramente informare la controparte contrattuale della situazione in modo da addivenire ad un definitivo, esplicito, chiarimento”*;

- che, a tal punto, nel lodo è stato ritenuto che tale profilo di responsabilità precontrattuale potesse essere ascritto ai venditori *“senza necessità di esaminare l’eventuale violazione di specifici obblighi contrattuali, circostanza la cui rilevanza risulta assorbita dalla riscontrata esistenza di una responsabilità dei Venditori per non avere espressamente, e con chiarezza, segnalato ai compratori che il trattamento da essi riservato alle Ri.Ba. si discostava dalle indicazioni chiaramente desumibili dal testo del Contratto”*;

- che, all’evidenza, deve ritenersi che, in tal modo, vi sia stata una pronuncia sulla questione e che sia stata motivata la ragione per cui, nel lodo, è stata ritenuta assorbita la valutazione dell’eventuale responsabilità contrattuale nella già accertata responsabilità precontrattuale, avendo ritenuto gli arbitri che, alla base di entrambi i profili di responsabilità, dovesse essere posta la medesima condotta omissiva di cui si erano resi responsabili i Venditori.

8) Con il secondo motivo di impugnazione la parte impugnante ha invocato la nullità del lodo per omessa motivazione ovvero per motivazione apparente o incongrua ed illogica con riferimento alla liquidazione del danno da responsabilità precontrattuale.





Al riguardo, la parte impugnante ha dedotto che il collegio arbitrale, pur avendo citato la più recente giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale da contratto sconveniente per errata o incompleta informazione (secondo cui il danno risarcibile sarebbe pari alla differenza tra il prezzo contrattuale e il prezzo corrispondente all'effettivo valore del bene compravenduto a fronte di un'informazione completa e corretta), tuttavia, avrebbe, poi, omesso di applicare il predetto criterio finendo per liquidare un danno irrisorio.


8.1) Tale motivo di impugnazione deve ritenersi infondato, dovendosi escludere la ricorrenza del profilo di nullità invocato, sembrando, piuttosto, che la parte impugnante, con la doglianza svolta in tale motivo di impugnazione, abbia inteso sollecitare un'inammissibile riesame del merito della decisione assunta dagli arbitri e per essa sfavorevole.

Invero, premesso che è precluso a questo collegio qualsiasi sindacato sulla correttezza della valutazione in proposito svolta dagli altri, è solo il caso di segnalare:

- che gli arbitri hanno diffusamente motivato la loro decisione in punto liquidazione del danno da responsabilità precontrattuale avendo gli stessi rilevato, a fronte della richiesta attrice con cui era stato domandato per via risarcitoria il medesimo importo (Euro 1.432.195,00) già oggetto della domanda formulata in via principale, che *“non è ragionevole ritenere che il negoziato funzionale alla determinazione del Prezzo, in condizione di perfetta informazione, avrebbe prodotto gli esiti indicati dall'attrice, in quanto la differenza tra il patrimonio rappresentato e quello effettivamente venduto non riguarda la consistenza del patrimonio stesso, ma si ricollega unicamente alla natura meno liquida del patrimonio”*;

- che il collegio arbitrale, dovendo procedere ad una valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., avuto riguardo all'ammontare complessivo dei crediti di cui alle Ri.Ba. per l'importo di euro 1.650.109,42, *“tenuto conto degli oneri finanziari (interessi passivi e commissioni) normalmente applicati dagli istituti di credito per l'anticipazione salvo buon fine, di una pur minima incidenza del rischio di credito sul complesso del portafoglio, nonché di ogni altro elemento caratterizzante la situazione di minor liquidità del patrimonio in discorso”*, è giunto a quantificare il pregiudizio subito a tale titolo dall'attrice nell'importo di euro 50.000,00 in moneta attuale;





- che, a tal punto, va escluso che, nel caso, manchi la motivazione a supporto della decisione, né potrebbe dirsi che non sia individuabile la ratio della decisione in proposito assunta dagli arbitri.


9) Con il terzo motivo d'impugnazione è stata prospettata la nullità del lodo ex art. 829, I comma, n. 11 c.p.c. in ragione della motivazione contraddittoria in punto di quantificazione del danno.

Al riguardo, è stato dedotto che con tale motivo è stata censurata “la medesima parte della motivazione già impugnata con i primi due motivi di gravame... ma sotto il diverso profilo della contraddittorietà interna della motivazione”, ciò in quanto “ognuno dei riportati profili di nullità – come peraltro già evidenziato nel corso della relativa trattazione – disvela in ultima analisi una intrinseca e insanabile contraddizione interna alla motivazione che, per ciò solo, dovrà essere dichiarata (parzialmente) nulla ai sensi dell'art. 829, I comma, n. 11 c.p.c.”.

9.1) Tale motivo di impugnazione è del tutto infondato, dovendosi escludere, nel caso, la ricorrenza dell'ipotesi di nullità prevista dall'art. 829 n. 11 c.p.c. per il caso di disposizioni contraddittorie.

Va, infatti, richiamato che l'art. 829 c.p.c. n. 11, secondo il costante orientamento espresso dalla Suprema Corte, prevede la nullità del lodo non per ogni caso di mera contraddittorietà tra i vari punti della motivazione o di insufficienza della stessa (così come previsto per le sentenze, dall'art. 360 n. 5 c.p.c.), ma soltanto “*quando sussista contraddizione tra le varie statuizioni del dispositivo, oppure una contraddizione tra motivazione e dispositivo che si traduca nell'impossibilità di comprendere la ratio decidendi della decisione, equivalente ad una sostanziale carenza assoluta di motivazione*” (Cass. n. 2807/1987; Cass. n. 1724/1982 e, più recentemente, Cass. n. 7160/1990; Cass. n. 10321/1992; e recentemente, Cass. n. 5466/2006); che, da ultimo la Suprema Corte ha anche chiarito che in tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista per il lodo contenente disposizioni contraddittorie, “*non corrisponde a quella dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta*





di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale" (Cass. n. 2747/2021).

Ciò chiarito, deve ritenersi che nello specifico caso in esame non sia dato rinvenire alcuna contraddittorietà tra le diverse componenti del dispositivo né tanto meno tra la motivazione e il dispositivo; che, del resto, l'impugnante non si duole nemmeno di tali (insussistenti) lacune ma, come detto, dell'asserita "insanabile contraddizione interna alla motivazione"; che, da un lato, trattasi di una generica doglianza inidonea a configurare il vizio di nullità invocato per disposizioni contraddittorie; da un altro lato, è solo il caso di richiamare quanto già esposto, in sede di esame dei primi due motivi di impugnazione, circa la presenza, nel lodo impugnato, del requisito della motivazione e della possibilità di riconoscere l'iter logico posto a base della decisione assunta dal collegio arbitrale.

10) Per le ragioni sopra esposte va respinta l'impugnazione, con conseguente integrale conferma del lodo impugnato.


11) Quanto alle spese, secondo il criterio della soccombenza, l'impugnante Giesse s.p.a. va condannata a rimborsare alle parti impuginate le spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 e con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione della fase istruttoria – trattazione, non tenutasi in questo giudizio. Va, infine disattesa la domanda svolta dalle parti impuginate di condanna dell'impugnante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., non essendo dato ravvisare nella soccombenza dell'impugnante gli estremi della lite temeraria di cui si dolgono gli impugnat.

P.Q.M.

la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di lodo arbitrale proposta da Giesse s.p.a. nei confronti di Claudia Reguitti e Marco Pialorsi, così provvede:

1) rigetta l'impugnazione proposta da Giesse s.p.a. e conferma il lodo impugnato;





2) condanna Giesse s.p.a. alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di Claudia Reguitti e Marco Pialorsi, liquidate in complessivi euro 22.917,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29/9/2022.

Il consigliere est.

dott. Lorenzo Orsenigo

Il presidente

dott. Giuseppe Ondeì

Arbitrato in Italia

